

Pillole di Sicurezza Studio R&D risponde

Tempo di lettura
previsto: 4 minuti



Da oltre 15 anni la Mission di Studio R&D è quella di proteggere il vostro lavoro, ma in che modo?

Innanzitutto, rendendo le persone **consapevoli** ed **informate** sui temi legati alla sicurezza sul lavoro e medicina del lavoro.

Questo servizio di "**Pillole di sicurezza**", gratuito e con periodicità mensile, rivolta specificamente agli Studi Professionali, Consulenti del lavoro e Commercialisti vuole essere un supporto informativo per tutti i nostri clienti, partner e collaboratori che si trovano ad affrontare domande e richieste di informazione in ambito safety.

La nostra idea è di creare una rubrica di risposte ai quesiti più ricorrenti rivolti dai nostri clienti e partner a cui Studio R&D, con la collaborazione di professionisti del settore, cercherà di dare una risposta chiara, esaustiva e puntuale.

Partiamo con le prime 3 domande del mese:

Area tematica:



1. Quali sono gli standard tecnici minimi richiesti dall'ASL per i locali attribuiti ad uso commerciale?

"I valori della cubatura e della superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione di mobili, macchine ed impianti fissi. Per i locali destinati ad uffici o ad attività commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica, normalmente **2,70 m**.

L'altezza minima interna utile dei locali è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei 1000 m sul livello del mare può essere consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55 (art 1, D.M. 5 luglio 1975). La cubatura non deve essere inferiore a 10 mc per lavoratore. Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie pari ad almeno 2 mq.

Eventuale deroga può essere richiesta per locali che abbiano altezza netta inferiore a metri 3 nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori o, indipendentemente dal numero dei lavoratori, in presenza di lavorazioni pregiudizievoli alla salute degli stessi. La deroga viene concessa qualora le necessità tecniche aziendali lo richiedano."



2. Perché conviene identificare in maniera chiara ed esplicita il datore di lavoro all'interno dell'azienda?

Secondo la definizione del D.Lgs 81/08, il Datore di lavoro è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

Quando a capo di una società vi sono più soci con pari poteri (decisionali e di spesa) tutti i soci sono considerati il datore di lavoro, perché tutti possono prendere decisioni operative ed economiche e adempiono insieme agli obblighi in materia di sicurezza e medicina del lavoro.

Ne consegue che hanno tutti gli stessi doveri di tutela e protezione verso i propri lavoratori, ma **oltre agli obblighi, ci sono anche i doveri e, anche le sanzioni.**

In presenza di più datori di lavoro (più soci) ognuno ne risponde direttamente, e in caso di ammenda, questa viene moltiplicata per il numero dei datori di lavoro.

Per evitare il moltiplicarsi della sanzione occorre assegnare i "compiti della sicurezza" ad un solo socio, identificandolo come unico "datore di lavoro", evitando che gli altri siano coinvolti.

L'individuazione del datore di lavoro può essere fatta con atto notarile o inserita in visura camerale durante la costituzione della società o quando si portano modifiche sostanziali.

In generale **l'individuazione di un solo datore di lavoro è presente nelle visure camerali più recenti** (dove si legge: "ai sensi del D.Lgs 81/08 tutte le funzioni di Datore di Lavoro ricadono su...")

In caso non sia stata definita anticipatamente in visura camerale, è ad esempio possibile predisporre un Verbale, a seguito di una riunione del consiglio di amministrazione, in cui si rende esplicito che "LA FUNZIONE DI "DATORE DI LAVORO" IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO (ART 2 comma 1 b) D.LGS.81/08 E' RICOPERTA DA..."

Il verbale a seconda della forma societaria, può essere redatto direttamente dall'azienda, qualora la gestione della funzione amministrativa sia interna o dal commercialista o in taluni casi da notaio.



3. Il DL deve provvedere alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR anche se ha alle sue dipendenze solo uno stagista?

L'articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definisce lavoratore "chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Quindi, nell'eventualità in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti stagisti o tirocinanti, il datore di lavoro dovrà osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 in modo da garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere a tutti gli obblighi relativi alla sicurezza e alla formazione connessi alla specifica attività svolta. L'azienda ospitante ha l'obbligo di informare lo stagista sull'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. In tutti i luoghi di lavoro deve essere organizzata la funzione sicurezza, deve essere effettuata la valutazione dei rischi, devono essere individuate e realizzate le misure di prevenzione e protezione necessarie a eliminare o ridurre i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

E' chiaro quindi che, nell'ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti quegli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori al fine di garantire la loro salute e sicurezza e sarà in particolare tenuto ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Vi invitiamo a rivolgerci le vostre domande a cui saremo lieti di rispondere nelle pillole successive.


Inviare le vostre richieste e i vostri feedback a:

alfonso@studiord.srl

LEGENDA AREA TEMATICA:



Sicurezza sul lavoro



Formazione



Igiene degli alimenti



Sorveglianza sanitaria